

Penale Sent. Sez. 4 Num. 16819 Anno 2021

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: NARDIN MAURA

Data Udienza: 14/01/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

avverso la sentenza del 14/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

Udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO

che ha concluso chiedendo l'inammissibilit  del ricorso.

E' presente l'avvocato CANTAGALLI CATIA del foro di ROMA in difesa della parte civile
che deposita memoria a favore delle parti civili

a, sottoscritta dalla stessa e dall'avvocato CECCONI MAURIZIO, con
allegata la nomina a difensore di fiducia e procura speciale, gi  inoltrata
precedentemente.

L'avvocato CANTAGALLI insiste per il rigetto di tutti i motivi del ricorso come da
conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese alle quali si
riporta.

E' presente l'avvocato CECCONI MAURIZIO del foro di ROMA in difesa della parte civile

I, che chiedendo il rigetto del ricorso, deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese.

E' presente l'avvocato SORIANO ATTILIO del foro di LAGONEGRO difensore di
E, che deposita memoria di replica già inoltrata precedentemente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.




Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 novembre 2017 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui è stata ritenuta la penale responsabilità di _____ e _____ in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per aver cagionato la morte di

_____ intervenuta per insufficienza cardio-circolatoria, in soggetto in stato di coma profondo conseguente a trauma cranio-encefalico, con iniziale ematoma subdurale, conseguente a caduta da una barella spinale, intervenuta cinque giorni prima del decesso, durante il trasporto della paziente dall'interno della chiesa, ove la medesima si era infortunata, verso l'ambulanza, perché con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, omettevano di assicurarla con le cinghie di ritenzione.

2. Il fatto, per come descritto dalle sentenze di merito, può essere riassunto nel modo che segue: il giorno 21 ottobre 2011 cadeva all'interno della chiesa, ove si era recata per assistere ad una funzione, perdendo l'equilibrio sul gradino di accesso all'altare. Volendo ella terminare di seguire la celebrazione, si attendeva la fine del rito per chiedere l'intervento dei soccorsi. Giunta l'ambulanza, veniva caricata su una tavola spinale, al fine di trasferirla verso il mezzo. Non essendo, tuttavia, stata assicurata con le cinghie, precipitava al suolo, sul lato destro, non riuscendo a proteggersi dalla caduta e battendo il capo a terra. Veniva, dunque, trasportata al Pronto soccorso, dove erano descritti i seguenti sintomi 'trauma cranico con piccola ferita lobo orecchio destro, trauma anca sinistra e arto inferiore sinistro, poco udente' in paziente in buoni condizioni generali, priva di apparenti segni neurologici'. All'esame TAC del cranio, eseguito circa due ore dopo l'arrivo in Pronto soccorso, venivano riscontrati 'esiti chirurgici sottotenoriali a sinistra, sottile ematoma subdurale in sede parietale destra di mm. 10. Minimo ESA fronto-parietale omolaterale verniciatura della falce. Non frattura delle ossa craniche'. A seguito della ripetizione dell'esame TAC, effettuato sei ore dopo il primo, si dava atto delle 'non sostanziali modificazioni del quadro TC, rispetto al controllo eseguito' in precedenza, specificando che: 'nel contesto dei tessuti molli anteriori alla piramide basale destra e dei tessuti molli adiacenti alla squama temporale si apprezzano alcuni nuclei aerei in assenza di rime di frattura'. Mentre dall'esame radiologico dell'arto inferiore risultava 'frattura pertrocanterica femore sinistro', da quello toracico 'accentuazione della trama tribroncovasale, con negatività sia della radiografia della colonna vertebrale, che della spalla destra. Dimessa dal Pronto soccorso con la diagnosi di 'frattura pertrocanterica femore sinistro', veniva ricoverata al

Reparto di ortopedia e traumatologia, dove le veniva somministrato Clexane, per due volte, la seconda alle ore 20,00. Nel corso della notte, alle ore 1.20 si dava atto di un episodio di vomito, procedendosi all'intubazione della paziente, con richiesta urgente di nuova TAC cranica, da cui veniva rilevata 'emorragia intraparenchimale in sede parietale alta sinistra con imponente versamento emorragico tetra ventricolare e conseguente dilatazione ventricolare. Sfhit della linea mediana di circa 10 mm. Gemizio ematico sub aracnoideo lungo la grande falce. Esiti di craniotomia temporale sinistra'. Il giorno 23 ottobre 2011, la paziente veniva trasferita nel reparto di rianimazione, dove decedeva il giorno 26 ottobre 2011.

3. Le sentenza di primo grado, assolvendo il coimputato _____, autista dell'ambulanza, in quanto ritenuto non coinvolto nel trasporto sulla barella della paziente, individuava, sulla base della perizia affidata al neurochirurgo _____ ed al medico legale _____, nonché della consulenza tecnica del pubblico ministero, la causa della morte di _____

nell'emorragia intraparenchimale sinistra con emovernicolo massivo secondario, prevalente a sinistra di origine traumatica. Siffatta lesione veniva ricondotta alla caduta dalla barella, non quale effetto diretto dell'urto del capo a terra, ma come effetto del movimento violento del capo, dovuto al contraccolpo, compatibile con il momento dell'insorgenza, successivo a quello del sinistro (quaranta ore dal trauma), trattandosi di emorragia intracranica tardiva, non infrequente nella pratica clinica (dal 2,3% all'8,4% delle casistiche). La decisione, inoltre, sulla base del parere dei tecnici, ha ritenuto corretta la somministrazione del farmaco antitrombotico Clexane, in paziente anziana (77 anni), costretta all'immobilità per la frattura del femore. Ciò posto ha ritenuto la sussistenza del nesso causale fra la condotta degli imputati, consistita nel non assicurare la paziente alla barella, e l'evento morte, facendo riferimento - nell'assenza, sottolineata dai periti, di una legge scientifica di copertura inerente ai casi uguali a quello trattato- ai criteri enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite Franzese, così fondando il giudizio controfattuale su massime di esperienza e sul senso comune, ritenendone l'attendibilità secondo criteri di elevata credibilità razionale, a fronte di verifica ancorché empirica, ma scientificamente condotta.

4. La sentenza di secondo grado, ha confermato la ricostruzione intervenuta in prima cura, preliminarmente rigettando due eccezioni di natura processuale. La prima riguardante la nullità dell'ordinanza resa in data 1^ aprile 2014, da parte del giudice di primo grado, con la quale si respingeva l'eccezione di nullità della consulenza del pubblico ministero avente ad oggetto l'esame autoptico, per omesso avviso alle persone individuabili come potenziali indiziate di reità, benché

non ancora iscritte nel registro degli indagati. La seconda relativa alla nullità dell'ordinanza di primo grado, resa in data 19 ottobre 2015, relativa al mancato esame del consulente di parte degli imputati, in quanto non indicato nella lista testimoniale. In questo caso, ritenendo che la mancata redazione in forma scritta delle osservazioni da parte del medico legale nominato dagli imputati -che non partecipò alle operazioni peritali- avrebbe implicato che il consulente di parte prendesse la parola dopo il perito del giudice, introducendo argomenti nuovi e ignoti ai periti ed ai consulenti delle parti civili, ciò comportando una violazione del contraddittorio, in assenza di un diritto di replica degli altri tecnici. Nel merito, ripresa la ricostruzione dei fatti, ha sottolineato che l'assenza di una legge scientifica di copertura sul tempo di latenza di un insulto cerebrale seguito a trauma cranico, non impedisce di ricavare il nesso causale da osservazioni di natura clinico-statistica, di matrice frequentista, ciò consentendo di ricondurre il verificarsi dell'evento ad uno schema improntato all'alta probabilità logica e credibilità razionale. Inoltre, ha ribadito la non riconducibilità dell'emorragia cerebrale all'utilizzo del farmaco antitrombotico, sulla base del parere degli esperti, che avevano indicato la correttezza della posologia somministrata.

5. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso _____ e _____, a mezzo del comune difensore, formulando due motivi di ricorso.

6. Con il primo censurano la violazione della legge processuale penale, con riferimento all'art. 360, comma 1 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Assumono che la sentenza impugnata ha disapplicato il disposto dell'art. 360, comma 1 cod. proc. pen., in relazione all'obbligo di dare avviso dell'effettuazione di accertamento tecnico irripetibile, previsto a pena di nullità, da notificarsi, secondo la lettura costituzionalmente orientata della giurisprudenza di legittimità, anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti al momento dell'espletamento raggiunto da indizi di reità quale autore del reato oggetto di indagini. Rilevano che al momento del conferimento dell'incarico per l'esame autoptico della salma emergevano già dagli atti processuali inequivoci indizi a carico degli imputati, univocamente indicati come responsabili dell'accaduto nella denuncia sporta dai familiari della persona offesa, sulla base della quale il pubblico ministero non si limitò a disporre la generica acquisizione della documentazione del Pronto soccorso, ma richiese l'indicazione dei nominativi del personale sanitario in servizio che provvedette al trasporto della paziente in ospedale. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, sia dalla circostanziata denuncia, che dalla delega di

indagini, emerge un quadro indiziario che doveva condurre il pubblico ministero a dare avviso ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 360, comma 1 cod. proc. pen., non potendo condividersi, a fronte di detto quadro, l'assunto della Corte territoriale secondo cui la notizia avrebbe potuto essere annotata al Mod. 45 relativo agli atti non costituenti notizia di reato, sulla base della discrezionalità del potere di iscrizione. Sostengono che il ragionamento del giudice di seconda cura appare elusivo e fondato sulla degradazione degli indizi di reità a meri sospetti, confluenti nella prospettazione della discrezionalità del pubblico ministero in ordine all'iscrizione dell'indiziato sul registro degli indagati che sconfinava nell'arbitrarietà. Al contrario, in presenza dell'evidente identificabilità dei ricorrenti quali autori del reato, sulla base di un quadro indiziario preciso, anche laddove non grave, avrebbe imposto, secondo la lettura della Suprema Corte, l'adempimento dell'obbligo di notificare l'avviso di accertamento urgente, essendo identificazione e notifica compatibili con le ragioni di urgenza proprie degli accertamenti tecnici.

7. Con il secondo motivo fanno valere l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 40 cod. pen., ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale fra la condotta e l'evento. Ricordano che secondo la nota sentenza delle Sezioni Unite Franzese, l'adozione del modello nomologico-deduttivo per l'accertamento della causalità nei reati omissivi impone, in presenza di coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, verifiche attente e puntuali sia della sua fondatezza scientifica, che dell'applicabilità alla fattispecie concreta, non essendo comunque consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità statistica la conferma dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale. Osservano che il primo giudice aveva offerto soltanto 'una possibile spiegazione causale' dell'evento, dal punto di vista concettuale, senza dimostrare il fenomeno causale, secondo il criterio di alta credibilità razionale enunciato dalle Sezioni Unite. Invero, la sussistenza del nesso eziologico era stata ricavata da un coefficiente statistico basso (0,6-7,4% dei soggetti coinvolti nel campione) su un numero di pazienti non precisato, da parte di uno studio degli anni '70, che come tale non può essere considerato 'la migliore scienza ed esperienza del momento nel settore di interesse'. L'assunto non è ribadito dalla Corte di appello, e tuttavia, secondo i giudici del secondo grado, lo studio sarebbe utile a giustificare l'insorgenza tardiva dell'emorragia cerebrale. Invero, posto che lo studio in discussione riguardava l'insorgenza tardiva dell'emorragia in ipotesi di ematoma sviluppatosi nello stesso punto del cranio attinto dal trauma, i periti avevano avanzato un'ulteriore ipotesi ricostruttiva, in aggiunta a quella prospettata - risultata priva di copertura scientifica - concludendo che le lesioni da

contraccolpo, collocate in parte diversa del cranio, rispetto a quella interessata dall'evento traumatico, 'si verificano principalmente a causa degli effetti di accelerazione'. In particolare, ciò accade, secondo i tecnici, solo quando una lesione ampia da contraccolpo, in presenza di una lesione da colpo piccolo o inesistente, consegue all'impatto su una superficie morbida. Tuttavia -e sul punto la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato- la superficie contro la quale batté il capo, era una superficie dura, trattandosi del pavimento della chiesa. Sostengono che ciò avvalora l'ipotesi alternativa, fatta propria anche dai consulenti e dai difensori delle parti civili, oltre che dall'imputato, secondo cui la causa esclusiva della morte è costituita dalla somministrazione del farmaco antitrombotico Clexane, a seguito della quale insorse, a brevissima distanza di tempo dalla seconda dose, l'emorragia letale, senza tenere conto che siffatto farmaco risulta severamente controindicato in pazienti con elevata pressione arteriosa, come la persona offesa, proprio per il rischio di emorragie cerebrali. Sicché l'affermazione che il farmaco è stato praticato a dosaggi controllati e regolamentari appare del tutto inconferente ed inidonea a dirimere il dubbio sulla causa della morte. Concludono per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo formulato dai ricorrenti è fondato.
2. Va, preliminarmente, ricordato che secondo l'univoca giurisprudenza di questa Corte "L'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini" (ex multis Sez. 2, n. 34745 del 26/04/2018, Tassone, Rv. 273543; Sez. 5, n. 5581 del 08/10/2014 - dep. 05/02/2015, Ciodaro e altro, Rv. 264216; Sez. 5, n. 6237 del 21/12/2010 - dep. 18/02/2011, Mastrochirico, Rv. 249296; Sez. 4, n. 33404 del 14/07/2008, Bufano, Rv. 240903)
3. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale nel respingere il motivo di appello con il quale si faceva valere la nullità dell'accertamento irripetibile per non avere il pubblico ministero provveduto a dare avviso agli attuali imputati, si sofferma sull'assenza dell'obbligo di informare i ricorrenti, al momento della disposizione dell'autopsia da parte del pubblico ministero, non essendo i medesimi ancora iscritti nel registro degli indagati, né

essendo risolto il dubbio in merito alla sussistenza di un fatto valutabile come ipotesi di reato.

4. Si tratta di una motivazione che elude i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità -che ha esteso la garanzia prevista dall'art. 360 comma 1 cod. proc. pen. anche a colui che, pur non essendo iscritto al registro degli indagati, appaia come possibile autore del reato, in quanto raggiunto da indizi di reità- semplicemente affermando che l'indicazione nominativa, contenuta nella denuncia presentata il 26 ottobre 2011, da parte dei familiari della persona offesa, non obbligava il pubblico ministero all'iscrizione al registro 'noti', non essendo ciò previsto neppure quando la comunicazione della notizia di reato interviene da parte di un pubblico ufficiale. E ciò perché spetta a quest'ultimo, titolare esclusivo del potere di iscrizione, determinarsi in tal senso, avendo il ritardo nel trasferimento dal registro 'ignoti' a quello 'noti' o sinanco l'omissione, al più, rilievo disciplinare, dovendosi, invece, escludere ogni ricaduta sulla validità degli atti di indagine, perché altrimenti si aprirebbe la strada ad abusi connessi a denunce infondate.

5. Ora, una simile restrittiva interpretazione del disposto dell'art. 360, comma 1 cod. proc. pen., soffre della mancata considerazione delle garanzie riconosciute dall'ordinamento in favore non solo di coloro che sono indagati, ma, secondo i principi enucleati dalla Suprema Corte, anche di coloro che pur non essendoli formalmente, in quanto non ancora iscritti all'apposito registro, siano, nondimeno, individuabili come presumibili autori del reato, potendosi riconoscere la sussistenza di un quadro indiziario, ancorché non grave, a loro carico. Fra questi, indubbiamente, debbono ricomprendersi i soggetti indicati nominativamente in denunce circostanziate che danno l'avvio all'indagine, quando, al di là della successiva valutazione sulla fondatezza, risulti dalle medesime la necessità della persona indicata come autore di difendersi dall'accusa. In questo, infatti, si estrinseca la garanzia predisposta dall'ordinamento, che intende consentire a chi è suscettibile di subire l'azione penale per un determinato fatto, di difendersi non appena possibile, ed in relazione a tutti gli atti di indagine che possano coinvolgerlo e per i quali sia espressamente prevista la facoltà di partecipazione della difesa. Sicché ogniqualvolta vi siano elementi per la sua identificazione -qual è appunto una denuncia nominativa che indichi le ragioni dell'attribuzione del fatto ad un determinato soggetto, nonché le circostanze che determinano la sua indicazione come autore del reato- e da ciò scaturisca un atto di indagine, disposto dal pubblico ministero, consistente in un accertamento irripetibile, ne discende l'obbligo di dare l'avviso previsto dall'art. 360, comma 1 cod. proc. pen. (a simili

considerazione giunge anche la sentenza della Sez. 5[^] del 27/03/2019 n. 31199, PM, contro Tricarico ed altri, non massimata).

6. Nel caso di specie, dalla consultazione degli atti processuali emerge che la denuncia, con la quale si descriveva il fatto e si indicavano espressamente come autori del reato coloro che operavano sull'ambulanza, è giunta per fax al pubblico ministero il giorno 26 ottobre 2011, alle ore 16.37, mentre l'incarico al consulente tecnico, da parte del pubblico ministero è stato conferito il giorno successivo. Sicché emergevano in quel momento dagli atti processuali inequivoci indizi a carico degli imputati, che obbligavano il pubblico ministero ad adempiere all'onere di dare avviso dell'accertamento irripetibile agli interessati.

7. Ciò posto, nondimeno, va rilevato che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il reato è estinto per prescrizione alla data del 18 giugno 2019, tenuto conto della data di commissione del reato indicata e delle sospensioni del termine di prescrizione intervenute nel corso del procedimento.

8. La condanna va, pertanto annullata agli effetti penali.

9. Nondimeno, essa deve essere annullata anche agli effetti civili, posto che il fatto è stato accertato attraverso una prova inutilizzabile nel procedimento penale, con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui deve essere rimesso anche il regolamento delle spese fra le parti, per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 14 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

Maura Nardin



Il Presidente

Fausto Izzo

